

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedì 30 giugno 1998. — Presidenza del Presidente Mario PEPE. — Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.

La seduta comincia alle 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

Così rimane stabilito.

Audizione del ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sui criteri del controllo statale sulla legislazione regionale nelle materie di competenza esclusiva.

Il Presidente Mario PEPE introduce i temi dell'audizione, attraverso la quale si intendono anzitutto acquisire i dati relativi ai criteri seguiti nell'esercizio della funzione di controllo sulle leggi deliberate dalle regioni ad autonomia differenziata nelle materie di competenza cosiddetta esclusiva. Inoltre, egli ritiene che l'occasione odierna possa consentire di affron-

tare anche il tema del ruolo attualmente svolto dalla Conferenza permanente Stato-regioni nel quadro del coordinamento tra legislazione statale e legislazione regionale, anche alla luce dell'ampliamento delle competenze normative delle regioni a seguito della riforma amministrativa « a costituzione invariata ».

Il ministro Franco BASSANINI ricorda che la competenza legislativa definita esclusiva dallo statuto siciliano e primaria o piena nelle altre regioni a statuto speciale è soggetta ai noti limiti dell'osservanza della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, del rispetto degli obblighi internazionali e del rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre regioni. Naturalmente il criterio di valutazione delle leggi regionali adottato dal Governo consiste nella verifica del rispetto dei suddetti limiti, secondo l'interpretazione data dalla Corte costituzionale, nonché del rispetto delle competenze proprie dello Stato, con l'ulteriore precisazione che il limite dell'interesse nazionale non è mai stato oggetto di censure, essendo divenuto presupposto di individuazione delle competenze statali.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali le decisioni di controllo sono adottate dal Consiglio dei ministri previa istruttoria da parte del Dipartimento per gli affari regionali. Nel procedimento di esame i

commissari del Governo, che svolgono anche una iniziale funzione istruttoria, curano l'immediata trasmissione della deliberazione legislativa, sulla quale il Dipartimento per gli affari regionali richiede i pareri di tutti i ministeri competenti per materia. Una volta pervenuti i pareri, si instaura una fase di contraddittorio informale con la regione per acquisire tutti i necessari elementi di giudizio, evitando ingiustificate decisioni di rinvio. Successivamente, il Dipartimento per gli affari regionali formula una proposta che viene discussa dal Consiglio dei ministri, sotto forma di nulla osta all'ulteriore corso, ovvero di motivato rinvio a nuovo esame. Nel primo caso costituisce in certo senso onere di ciascun ministro segnalare la propria eventuale opposizione alla proposta di ulteriore corso al fine di una specifica trattazione in seno al Consiglio dei ministri. Per quanto concerne la legislazione delle regioni a statuto speciale, il ministro fa presente che frequentemente vengono disattesi i pareri dei ministeri competenti, che spesso non differenziano adeguatamente i parametri sottesi al controllo della legislazione primaria rispetto a quelli propri della legislazione concorrente. Consegna quindi una serie di prospetti che riportano i dati relativi alle leggi regionali istruite dal Dipartimento affari regionali per il Consiglio dei ministri nel corso dell'anno 1997 (*vedi allegati 1-6*).

Per quanto concerne il ruolo della Conferenza Stato-regioni, il ministro ricorda che tale organismo si è consolidato nel suo funzionamento con l'emanazione del decreto legislativo n. 281 del 1997, che ne ha definito poteri e procedure, prevedendo anche l'istituzione della Conferenza unificata come sede comune di confronto tra lo Stato da una parte e le regioni e le autonomie locali dall'altra. Si tratta di uno strumento importante di dialogo e di collaborazione fra i vari livelli istituzionali nello spirito del principio di leale cooperazione, che si ritrova tra l'altro anche negli stati federali di più forte tradizione, ispirando per esempio la recente riforma dell'amministrazione federale americana. La funzione di raccordo ovviamente non

impedisce che vi siano momenti di confronto dialettico assai forte, come recentemente accaduto in ordine alla individuazione dei compiti di rilievo nazionale in occasione dell'esame del decreto legislativo n. 112 del 1998.

In merito alla riforma amministrativa, è chiaro che essa non può trasformare in senso federale l'ordinamento dello Stato, ma realizza una redistribuzione di competenze amministrative e normative anche di rango legislativo ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, che anticipa un assetto che potrà essere consolidato soltanto da una riforma costituzionale. Il ministro individua, peraltro, tre punti di criticità. Innanzitutto, una riforma « a Costituzione invariata » non può intervenire sul sistema delle garanzie, sull'assetto degli organi costituzionali e delle competenze legislative primarie. In secondo luogo una tale riforma è per sua natura precaria in quanto suscettibile attraverso legge ordinaria di modificazioni in senso contrario al decentramento. Infine, vi è il fondato timore che le resistenze di tipo centralistico possano essere rafforzate a seguito del blocco del processo di riforma costituzionale, che pertanto va ripreso, rendendosi nel contempo necessaria anche una forte sollecitazione da parte del Parlamento per la realizzazione della riforma di cui alla legge n. 59 del 1997.

Il deputato Umberto GIOVINE, nel riconoscere la correttezza del ministro che non ha mai preteso di attribuire alla riforma amministrativa un carattere federalista che non può avere, esprime il timore che le tendenze centralistiche siano espressione di un blocco politico-burocratico fortemente organizzato. A suo giudizio va inoltre evidenziata l'influenza che la legislazione ordinaria di riforma del sistema amministrativo può esercitare sulla riforma costituzionale. Chiede infine un giudizio al ministro Bassanini, non da politico ma da costituzionalista, sulla qualità degli articoli del progetto di revisione costituzionale approvati dalla Camera prima dell'arresto della riforma.

Il senatore Guido DONDEYNAZ afferma di condividere pienamente l'azione di riforma amministrativa « a Costituzione invariata », sottolineando di avere in sede di Ufficio di presidenza sollecitato una particolare attenzione da parte della Commissione in ordine al pericolo di vere e proprie « controriforme » di stampo centralista. Del resto, è noto che uno dei fattori che hanno caratterizzato l'esperienza del regionalismo in Italia è stato l'impiego di criteri di valutazione della legislazione regionale diretti a limitare anziché a sviluppare le autonomie. Al riguardo, egli non può non farsi carico di citare i recenti casi di rinvio a nuovo esame di numerose leggi approvate dal consiglio regionale della Valle d'Aosta, fra cui quella riguardante i segretari comunali e quella sulle autonomie locali. Si tratta di fatti di estrema gravità, che hanno determinato l'uscita dei sindaci della Valle d'Aosta dall'ANCI e che rendono necessaria una verifica con il Governo da parte dei parlamentari valdostani, in quanto la strada delle riforme deve essere senz'altro ripresa e perseguita, ma con coerenza e con alcuni chiarimenti fondamentali sul ruolo delle regioni in un ordinamento federale.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, nell'esprimere apprezzamento per l'operato del ministro, il cui ruolo sarà senz'altro accresciuto anche dall'attuale svolta del processo di riforma costituzionale, chiede chiarimenti sul profilo delle competenze legislative primarie. Inoltre, nel rilevare che il principio di sussidiarietà non è fine a se stesso, pone l'accento sulla necessità di verificare quale capacità di adempimento abbiano dimostrato le regioni in ordine all'attuazione del decentramento.

Il senatore Armin PINGGERA, nel ringraziare a sua volta il ministro per l'importante opera svolta nel processo di decentramento, si sofferma sulla limitazione dell'autonomia legislativa regionale determinata dalla previsione di un potere di indirizzo e coordinamento, frequente-

mente contemplato nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Ritiene, inoltre, che per restituire un carattere di specialità alle regioni ad autonomia differenziata debbano essere rafforzate le relative competenze in talune materie, come ad esempio nel settore energetico. Infine, si domanda se non sia opportuno costituire una sorta di conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Il senatore Giuseppe TURINI chiede al ministro quale debba essere a suo avviso il ruolo del Parlamento per realizzare un processo di crescita delle autonomie.

Il senatore Renzo GUBERT, nel dare atto al ministro di avere una forte sensibilità per i problemi delle autonomie, osserva che l'approvazione di ogni legge regionale passa attraverso una fase di « negoziazione », che rivela resistenze burocratiche; si domanda, quindi, se sussistano anche motivazioni e resistenze di ordine politico alla base di tali complesse « negoziazioni ».

Il deputato Mario VALDUCCI, nel sottolineare che la Commissione può svolgere un'importante funzione di stimolo per i processi di riforma, esprime la preoccupazione che si determini un appesantimento della burocrazia pubblica determinato da un trasferimento frammentario di competenze sui vari livelli di governo del territorio.

Il ministro Franco BASSANINI osserva che il processo di devoluzione di compiti e di risorse dallo Stato agli enti territoriali risponde a logiche di sussidiarietà e di pluralismo, che per realizzarsi pienamente esigono una forte semplificazione e un complessivo alleggerimento dei carichi burocratici. Vi è invece, come dato imminente nella cultura amministrativa del Paese, una tendenza a rilegificare. Auspica, quindi, un forte impegno anche da parte del Parlamento per eliminare i gradi di rigidità del sistema derivanti da un eccesso di regole. Un altro profilo della

riforma è la riconversione delle regole di funzionamento della pubblica amministrativa sulla base di pochi principi fondamentali, come ad esempio l'eliminazione di tutti quei vincoli che impediscono alle amministrazioni pubbliche di attuare al proprio interno veri e propri processi di « autoriforma ». È quindi necessario consentire alle pubbliche amministrazioni di riorganizzarsi secondo modelli efficienti, che superino il « culto » delle procedure pur nel doveroso rispetto del principio di legalità.

Passando alle questioni che sono state singolarmente poste, il ministro, per quanto riguarda la domanda posta del deputato Giovine in ordine ad una valutazione della riforma costituzionale, ritiene di doversi astenere dal dare una risposta in quanto il Governo si è rimesso, sotto tale profilo, al Parlamento. In merito alla questione posta dal senatore Dondenz sul caso della legge regionale della Valle d'Aosta riguardante i segretari comunali, consegna al Presidente uno specifico documento, da allegare al resoconto della seduta (*vedi allegato 7*). In ordine alla richiesta del deputato De Biasio Calimani, egli osserva che, se le competenze legislative primarie sono modificabili soltanto con la Costituzione, attraverso una

consistente delegificazione è comunque possibile ampliare la competenza normativa delle regioni nelle materie in cui esse hanno potestà concorrente o di attuazione. Per quanto concerne l'ipotesi formulata dal senatore Pinggera di una conferenza Stato-regioni a statuto speciale, giudica possibile realizzare un'articolazione interna della Conferenza Stato-regioni, deputata all'esame delle tematiche di particolare interesse per quelle regioni. Il ministro ritiene poi che l'intervento del senatore Turini valga come una sottolineatura dell'impegno del Governo e una manifestazione di disponibilità nella direzione auspicata di un potenziamento delle autonomie. Al riguardo rileva che è indispensabile un particolare impegno nella delicata fase del trasferimento delle risorse, nella quale si incontrano difficoltà soprattutto dovute a mancanza di dati. Quanto, infine, all'intervento del senatore Gubert, esprime il convincimento che nel vaglio delle leggi regionali non vi sia alcuna discriminazione di tipo politico.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, ringrazia il ministro Bassanini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16,05.

DAL 1.1.97 AL 31.12.97

ALLEGATO 1

**DATI RELATIVI AL CONTROLLO SULLE LEGGI REGIONALI
SUDDIVISE PER REGIONE**

	N° LEGGI APPROVATE	N° LEGGI APPROVATE CON OSSERVAZIONI	N° LEGGI RINVIATE	N° LEGGI CON RINVIO LIMITATO	DECORRENZA TERMINI	N° LEGGI IMPUGNATE	TOTALE
PIEMONTE	53	5	4	1	-	-	63
LOMBARDIA	43	4	10	-	1	5	63
LIGURIA	43	4	8	-	2	4	61
VENETO	38	1	7	2	-	3	51
EMILIA ROMAGNA	38	5	3	-	2	-	48
TOSCANA	86	12	6	-	1	-	105
UMBRIA	40	3	9	-	-	2	54
MARCHE	60	6	12	1	-	1	80
LAZIO	33	11	7	-	1	-	52
ABRUZZO	135	20	26	-	-	3	184
MOLISE	28	5	12	-	-	-	45
CAMPANIA	18	2	4	-	-	-	24
PUGLIA	17	3	9	3	-	-	33
BASILICATA	39	13	7	-	-	-	59
CALABRIA	11	1	4	1	-	-	17
TRENTINO ALTO ADIGE	10	-	2	-	-	-	12
PROV. TRENTO	13	-	1	-	-	-	14
PROV. BOLZANO	11	1	3	2	1	-	18
SARDEGNA	21	7	3	-	1	1	33
F. VENEZIA GIULIA	35	3	4	-	-	1	43
VALLE D'AOSTA	43	-	7	-	-	-	50
SICILIA	25	-	-	-	-	14	39
TOTALI	840	106	148	10	9	35	1148

DAL 1.1.97 AL 31.12.97

ALLEGATO 2

**DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
SUDDIVISI PER MATERIA**

	PIEM.	LOMB.	LIG.	VENET.	E.ROM.	TOSC.	UMBR.	MARC.	LAZIO	ABRUZ.	MOLISE	CAMP.	PUGL.	BASIL.	CALAB.	TOTALE
Ordinamento regionale	4	2	3	4	5	5	10	3	2	5	3	1	7	5	3	62
Programmazione regionale	17	11	7	12	12	29	7	11	9	23	7	6	5	12	3	171
Organizzazione amministr.	1	1	6	3	-	4	-	-	2	6	3	1	-	-	3	30
Enti locali	2	7	3	1	3	6	-	3	5	5	-	-	1	2	-	38
Assistenza Sanitaria	4	6	4	2	2	5	1	10	3	17	6	3	2	3	-	68
Assistenza sociale	3	-	2	3	2	3	4	6	2	19	2	3	3	3	1	56
Pubblica Istr. Lavoro e Ass. Scolastica	13	4	2	-	3	7	1	3	3	18	3	1	3	5	-	66
Musei e Biblioteche	-	1	-	1	-	-	2	1	3	5	5	-	-	-	-	18
Turismo e Spettacolo	1	1	5	5	7	5	7	8	7	10	1	-	1	1	-	59
Trasporti	4	3	1	2	-	5	2	4	4	9	-	-	1	3	1	39
Urbanistica e LL.PP.	5	6	5	3	1	9	5	7	5	16	4	2	2	8	3	81
Agricoltura e Foreste	2	15	11	7	5	14	8	7	5	22	5	3	5	10	-	119
Artigianato, Industria e Commercio	1	-	5	4	3	5	3	6	1	13	3	3	1	5	1	54
Ecologia	3	4	4	1	-	3	3	9	-	5	2	1	2	1	2	40
Varie	3	2	3	3	5	5	1	2	1	11	1	-	-	1	-	38
TOTALI	63	63	61	51	48	105	54	80	52	184	45	24	33	59	17	939

Martedì 30 giugno 1998

1 224

Commissione bicamerale

- DAL 1.1.97 AL 31.12.97

ALLEGATO 3

**DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
SUDDIVISI PER MATERIA**

	T.A.A.	TRENTO	BOLZANO	SARDEGNA	F.V.G.	V.AOSTA	SICILIA	TOTALE
Ordinamento regionale	3	1	1	1	3	6	3	18
Programmazione regionale	5	4	6	10	8	7	12	52
Organizzazione amministr.	-	2	1	-	2	2	3	10
Enti locali	1	1	-	3	2	5	2	14
Assistenza Sanitaria	-	-	1	1	2	8	3	15
Assistenza sociale	-	2	3	5	2	2	1	15
Pubblica Istr. Lavoro e Ass. Scolastica	1	1	2	2	2	4	4	16
Musei e Biblioteche	-	-	-	2	-	-	3	5
Turismo e Spettacolo	-	-	1	3	4	5	-	13
Trasporti	-	-	-	1	2	-	-	3
Urbanistica e LL.PP.	-	1	2	-	3	2	2	10
Agricoltura e Foreste	-	-	-	-	3	4	3	10
Artigianato, Industria e Commercio	1	2	-	2	5	1	2	13
Ecologia	-	-	1	3	2	1	-	7
Varie	1	-	-	-	3	3	1	8
TOTALI	12	14	18	33	43	50	39	209

TOTALE GENERALE

798

Martedì 30 giugno 1998

125

Commissione bicamerale

**DATI RELATIVI AL CONTROLLO SULLE LEGGI REGIONALI
SUDDIVISE PER REGIONE**

	N° LEGGI APPROVATE		N° LEGGI APPROVATE CON OSSERVAZIONI		N° LEGGI RINVIATE		N° LEGGI CON RINVIO LIMITATO		DECORRENZA TERMINI		N° LEGGI IMPUGNATE		TOTALE	
	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97
PIEMONTE	86	53	11	5	3	4	-	1	-	-	-	-	100	63
LOMBARDIA	31	43	6	4	13	10	-	-	-	1	-	5	50	63
LIGURIA	47	43	7	4	5	8	-	-	1	2	2	4	62	61
VENETO	32	38	9	1	5	7	1	2	-	-	-	3	47	51
EMILIA ROMAGNA	46	38	4	5	5	3	-	-	-	2	-	-	55	48
TOSCANA	81	86	14	12	6	6	-	-	3	1	-	-	104	105
UMBRIA	25	40	6	3	4	9	-	-	-	-	1	2	36	54
MARCHE	47	60	8	6	4	12	1	1	1	-	2	1	62	80
LAZIO	40	33	15	11	10	7	-	-	-	1	-	-	65	52
ABRUZZO	126	135	20	20	21	26	-	-	1	-	-	3	168	184
MOLISE	32	28	10	5	6	12	-	-	-	-	1	-	49	45
CAMPANIA	20	18	6	2	7	4	-	-	-	-	-	-	33	24
PUGLIA	25	17	4	3	-	9	2	3	-	-	-	1	31	33
BASILICATA	57	39	9	13	9	7	1	-	-	-	-	-	77	59
CALABRIA	35	11	6	1	8	4	2	1	1	-	-	-	51	17
TRENTINO ALTO ADIGE	3	10	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	5	12
PROV. TRENTO	8	13	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	14
PROV. BOLZANO	17	11	3	1	4	3	-	2	2	1	1	-	27	18
SARDEGNA	36	21	5	7	10	3	-	-	1	1	1	1	53	33
F. VENEZIA GIULIA	33	35	8	3	3	4	2	-	-	-	-	1	46	43
VALLE d'AOSTA	47	43	2	-	8	7	-	-	-	-	1	-	58	50
SICILIA	52	25	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	64	39
TOTALI	926	840	155	106	132	148	10	10	11	9	21	35	1255	1148

- DAL 1.1.97 AL 31.12.97 -

ALLEGATO 5

**DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
SUDDIVISI PER MATERIA**

	PIEM.		LOMB.		LIG.		VENET.		E.ROM.		TOSC.		UMBR.		MARC.		LAZIO		ABRUZ.		MOLISE		CAMP.		PUGL.		BASIL.		CALAB.		TOTALE	
	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97
Ordinamento regionale	4	4	3	2	6	3	4	4	5	5	6	5	2	10	5	3	6	2	11	5	4	3	4	1	2	7	8	5	5	3	75	62
Programmazione regionale	29	17	10	11	6	7	7	12	11	12	26	29	9	7	12	11	7	9	14	23	21	7	8	6	7	5	11	12	13	3	191	171
Organizzazione amministr.	1	1	3	1	3	6	2	3	2	-	6	4	2	-	1	-	5	2	3	6	3	3	-	1	-	-	2	-	3	3	36	30
Enti locali	4	2	1	7	2	3	2	1	4	3	2	6	-	-	3	3	3	5	5	5	-	-	1	-	-	1	6	2	-	-	33	38
Assistenza Sanitaria	-	4	2	6	7	4	1	2	1	2	12	5	-	1	7	10	3	3	22	17	1	6	5	3	6	2	7	3	9	-	91	68
Assistenza sociale	4	3	1	-	2	2	1	3	4	2	3	3	-	4	5	6	5	2	17	19	1	2	6	3	1	3	5	3	4	1	59	56
Pubblica Istr. Lavoro e Ass. Scolastica	8	13	4	4	6	2	3	-	5	3	6	7	2	1	4	3	7	3	17	18	3	3	-	1	3	3	8	5	1	-	75	66
Musei e Biblioteche	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	2	3	1	5	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	12	18
Turismo e Spettacolo	5	1	2	1	5	5	2	5	4	7	7	5	4	7	4	8	3	7	8	10	2	1	2	-	2	1	4	1	-	-	54	59
Trasporti	1	4	2	3	2	1	5	2	3	-	1	5	1	2	5	4	1	4	6	9	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	31	39
Urbanistica e L.L.P.P.	17	5	7	6	9	5	5	3	3	1	13	9	9	5	3	7	9	5	20	16	1	4	2	2	4	2	8	8	10	3	120	81
Agricoltura e Foreste	8	2	10	15	4	11	3	7	7	5	10	14	3	8	4	7	9	5	17	22	9	5	3	3	1	5	8	10	5	-	101	119
Artigianato, Industria e Commercio	5	1	2	-	5	5	7	4	3	3	3	5	4	3	3	6	-	1	9	13	3	3	-	3	-	1	5	5	-	1	47	54
Ecologia	2	3	2	4	4	4	3	1	1	-	3	3	-	3	2	9	2	-	8	5	-	2	-	1	3	2	5	1	-	2	35	40
Varie	2	3	1	2	1	3	2	3	1	5	5	5	-	1	4	2	3	1	10	11	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	31	38
TOTALI	100	63	50	63	62	61	47	51	55	48	104	105	36	54	63	80	65	52	168	184	49	45	33	24	31	33	77	59	51	17	991	939

DAL 1.1.97 AL 31.12.97

ALLEGATO 6

**DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
SUDDIVISI PER MATERIA**

	T.A.A.		TRENTO		BOLZANO		SARDEGNA		F.V.G.		V.AOSTA		SICILIA		TOTALE	
	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	97
Ordinamento regionale	-	3	1	1	1	1	2	1		3	2	6	-	3	6	18
Programmazione regionale	2	5	6	4	1	6	10	10	2	8	13	7	9	12	43	52
Organizzazione amministr.	2	-	-	2	10	1	15	-	16	2	-	2	1	3	44	10
Enti locali	-	1	-	1	-	-	4	3	3	2	1	5	6	2	14	14
Assistenza Sanitaria	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	7	8	9	3	17	15
Assistenza sociale	1	-	-	2	1	3	3	5	4	2	2	2	3	1	14	15
Pubblica Istr. Lavoro e Ass. Scolastica	-	1	2	1	6	2	2	2	6	2	6	4	6	4	28	16
Musei e Biblioteche	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	5
Turismo e Spettacolo	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	3	5	6	-	12	13
Trasporti	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	-	2	-	10	3
Urbanistica e LL.PP.	-	-	-	1	2	2	2	-	1	3	8	2	5	2	18	10
Agricoltura e Foreste	-	-	1	-	3	-	6	-	3	3	7	4	7	3	27	10
Artigianato, Industria e Commercio	-	1	-	2	-	-	6	2	3	5	4	1	6	2	19	13
Ecologia	-	-	1	-	1	1	2	3	2	2	-	1	2	-	8	7
Varie	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	1	3	8
TOTALI	5	12	11	14	27	18	53	33	46	43	58	50	64	39	264	209

TOTALE GENERALE

anno 1996

1255

" "

anno 1997

1148

ALLEGATO 7

Documento presentato dal ministro Bassanini concernente il rinvio della legge regionale della Valle d'Aosta recante: « Norme in materia di segretari comunali della regione autonoma della Valle d'Aosta ».

La Regione Valle d'Aosta nel mese di marzo u.s. ha approvato una legge con la quale ha dettato una disciplina organica in tema di segretari comunali della regione, intendendo attuare il disposto dell'articolo 17, comma 84 della legge 15 maggio 1997, n.127, secondo il quale « le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione », materia consistente, appunto nell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

La Regione ha ritenuto di esercitare una competenza legislativa di grado primario, in quanto la materia oggetto della legge rientrerebbe nell'« ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni » (articolo 2, lettera *b*) dello Statuto speciale, come sostituito dalla legge costituzionale 2/1995), e tale opinione appare condivisibile.

Pertanto, tenuto conto che il comma 157 dell'articolo 17 di detta legge 127 prevede l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome delle disposizioni della legge « nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione », considerato che in materia la regione Valle d'Aosta non ha ancora norme di attuazione relative alla nuova competenza primaria, l'esame della legge

è consistito nel verificare l'assenza di disposizioni che fossero in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale in materia di segretari comunali desumibili dalla normativa dettata al riguardo nella L. 127/1997, senza omettere, ovviamente, l'esame di legittimità in relazione a qualunque altro parametro costituzionale.

Ora, esaminati gli aspetti qualificanti della normativa statale e di quella regionale, si è rilevato che alcune disposizioni della legge regionale risultavano in contrasto con alcuni principi di riforma in materia, dettati a tutela delle autonomie locali ed a garanzia del ruolo dei segretari comunali.

Infatti le previsioni relative all'introduzione di un albo « aperto », con la possibilità di iscrizione di soggetti che non hanno seguito le ordinarie (e qualificanti) procedure di accesso e quelle che dispongono l'inquadramento nei ruoli regionali, in qualità di dirigenti, dei segretari comunali si pongono in contrasto con i principi in base ai quali sono poste, a tutela delle autonomie locali, garanzie per l'unitarietà della carriera di segretari comunali, anche attraverso la previsione di un'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella quale dette autonomie sono adeguatamente rappresentate.